



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(testo approvato con delibera di C.C. n. 56 del 16/09/2008)

1. FINALITA'
2. DESTINATARI
3. UTENTI DIVERSAMENTE ABILI
4. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
5. PIANO ANNUALE DEI TRASPORTI SCOLASTICI
6. RESPONSABILITA' E SICUREZZA
7. ACCESSO ED EROGAZIONE
8. COMPARTICIPAZIONE E PAGAMENTO
9. ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS
10. MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
11. PARTICOLARI FORME DI AGEVOLAZIONE E FACILITAZIONE
12. ATTIVITA' SCOLASTICHE, EXTRASCOLASTICHE E CENTRI ESTIVI
13. RAPPORTI TRA IL COMUNE, GLI ISTITUTI SCOLASTICI E LE FAMIGLIE
14. VERIFICHE DI FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO
15. DECORRENZA E NORME FINALI

Art. 1

FINALITA'

1. Il servizio di trasporto scolastico si configura come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni, la sperimentazione e l'innovazione didattica – educativa.
2. Il servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla vigente normativa statale e regionale che assegna ai Comuni le funzioni in materia di diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio.

Art. 2

DESTINATARI

1. Il servizio di trasporto scolastico è destinato a coloro che, avendo presentato specifica istanza, ne hanno diritto sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento. Potenziali utenti sono tutti gli alunni residenti o domiciliati nel Comune di Bibbiena e iscritti alle scuole dell'infanzia e dell'obbligo site nel territorio comunale e si effettua secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dalle competenti Autorità in materia, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani compatibilmente con la disponibilità di mezzi e personale.
2. Il servizio può essere concesso anche agli alunni non residenti che frequentano le scuole aventi sede nel Comune di Bibbiena, previa autorizzazione del Sindaco del Comune di residenza per singoli casi o a seguito di accordo convenzionale da stipularsi con i Comuni interessati. Tale possibilità sarà attuata compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi stabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

Art. 3

UTENTI DIVERSAMENTE ABILI

1. Il Servizio è previsto anche per i giovani studenti diversamente abili, residenti o domiciliati nel Comune di Bibbiena e iscritti alle scuole dell'infanzia e dell'obbligo site nel territorio comunale, che non necessitino di particolari forme di accompagnamento. Nel caso di utenti affetti da patologie particolarmente gravi e invalidanti, potranno essere attivate specifiche forme di trasporto, ferma restando la disponibilità di idonei mezzi di trasporto e personale.
2. Nei confronti delle famiglie di giovani studenti diversamente abili, qualora provvedano autonomamente al trasporto scolastico, il Comune può compartecipare economicamente alla

conseguente spesa, nel rispetto dei criteri stabiliti dal vigente Regolamento per l'erogazione dei servizi sociali.

Art. 4

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il servizio di trasporto scolastico può avvenire mediante:
 - automezzi di proprietà dell'Ente,
 - servizi privati in appalto o di linea,
 - servizi pubblici di linea,
 - noleggio o comodato di automezzi privati in possesso dei requisiti di legge.
2. La precedenza verrà accordata agli alunni che risiedono a oltre 500 metri (intesi come percorrenza pedonale più breve) dalla scuola frequentata. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori agli 500 mt., compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti. Il servizio non sarà comunque fornito a coloro che risiedono a distanze inferiori ai 300 mt., salvo eventuali casi eccezionali da esaminarsi al momento (soggetti diversamente abili, per gravi problemi familiari o altro).
3. Le domande di iscrizione al servizio saranno accolte tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:
 - elevata distanza dalla sede scolastica frequentata
 - residenza in piccole frazioni e case sparse
 - utenti diversamente abili
 - precedenza per gli iscritti alle scuole di grado inferiore
4. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito, si registrasse un esubero di richieste sarà predisposta una specifica lista di attesa, che terrà conto delle predette priorità oltre che, in subordine, della data di presentazione della domanda.
5. Per coloro che usufruiscono del servizio di trasporto e che nel corso dell'anno scolastico, pur rimanendo all'interno del territorio comunale, cambiano la loro residenza, la continuazione dello stesso sarà garantita previa verifica di posti disponibili nel percorso interessato e, in caso di ulteriore fermata, del rispetto degli orari e degli itinerari già stabiliti.

Art. 5

PIANO ANNUALE DEI TRASPORTI SCOLASTICI

1. Il Servizio Istruzione, in collaborazione con gli altri Uffici e Servizi comunali competenti, in concomitanza all'entrata in vigore dell'orario definitivo dei plessi scolastici e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni anno, predispone e sottopone all'approvazione della Giunta

Comunale un piano annuale di trasporto, riferito all'anno scolastico in corso, con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base delle richieste pervenute, tenuto conto dell'orario di funzionamento dei plessi, della disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio.

2. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi scolastiche, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere, nei limiti del possibile, alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e ad accogliere il maggior numero possibile di richieste.
3. Gli itinerari sono articolati esclusivamente su percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e dei mezzi di trasporto.
4. Gli alunni saranno trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus organizzato lungo punti di raccolta prestabiliti e opportunamente segnalati. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate all'orario previsto e comunicato.
5. Percorsi e orari provvisori saranno tempestivamente comunicato all'utenza prima dell'avvio del servizio. Non appena approvato il predetto Piano annuale saranno opportunamente portati a conoscenza di tutti gli utenti i percorsi e gli orari definitivi.
6. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) potrà non essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Lo stesso, a seconda dei casi, potrà non essere effettuato, o effettuato parzialmente in relazione alle condizioni oggettive del momento; dandone comunque tempestiva comunicazione alle Istituzioni scolastiche ed agli utenti.

Art. 6

RESPONSABILITA' E SICUREZZA

1. Il Piano annuale di cui al precedente articolo 5 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo i pericoli derivanti dalla circolazione stradale.

2. Lo stesso deve altresì garantire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
4. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dal momento della discesa dallo scuolabus e fino alla propria abitazione.
5. La famiglia è infatti tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
6. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata l'alunno sarà trattenuto sullo scuolabus e successivamente condotto, al termine del percorso programmato, presso appositi punti di raccolta annualmente individuati dall'Amministrazione comunale. In tal caso il Comune applicherà nei confronti dei genitori inadempienti, nei termini di cui al successivo art. 15, comma 1, la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 pari a € 25,00 nell'importo minimo ed € 500,00 in quello massimo. In base all'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689, così come modificato dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, il pagamento in misura ridotta è stabilito in € 30,00. L'alunno condotto nel punto di raccolta dovrà essere ripreso in consegna da un genitore o persona delegata nel termine massimo di un'ora, a decorrere dal momento del suo arrivo nello stesso. Al raggiungimento della 5^a inadempienza nel corso del medesimo anno scolastico, il Comune valuterà la eventuale sospensione del servizio, senza diritto al rimborso delle quote di compartecipazione già versate, purché non venga compromesso il diritto allo studio del minore.
7. Agli utenti ammessi a fruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che dovrà essere quotidianamente "indossato" in maniera ben visibile utilizzando l'apposito nastrino colorato. Nel caso che l'utente non abbia con se tale tesserino, l'autista e/o l'addetto al controllo e vigilanza provvederà alla relativa segnalazione all'ufficio comunale competente. Al ricevimento della terza segnalazione, nell'arco del medesimo anno scolastico, l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione del servizio nei confronti

dell'iscritto, senza diritto al rimborso di quanto già versato, nel rispetto comunque del diritto allo studio del minore.

Art. 7

ACCESSO ED EROGAZIONE

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare l'annuale domanda, su appositi moduli, al Servizio Istruzione comunale nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 30 giugno precedente l'inizio dell'anno scolastico. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dello stesso, salvo disdetta che deve essere inoltrata per scritto e che avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione.
2. Eventuali domande presentate successivamente al periodo di cui al punto precedente potranno essere accolte compatibilmente con le disponibilità ed esigenze organizzative del servizio, ovvero purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
3. L'Amministrazione Comunale, nei casi in cui il servizio di trasporto non possa essere assicurato secondo le modalità richieste o non sia sufficiente per percorrenza ed orari a garantire le necessità dello studente, si riserva di concordare con la famiglia diverse forme di collaborazione.
4. I genitori, unitamente alla domanda di iscrizione dovranno sottoscrivere:
 - dichiarazione di provvedere direttamente, o tramite persona adulta delegata, al ritiro del proprio figlio al momento della discesa dallo scuolabus, alla fermata ed agli orari stabiliti;
 - la clausola di accettazione dell'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute, in caso di inadempienza nel pagamento;
 - di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarne tutte le condizioni, nessuna esclusa;
 - di aver preso conoscenza delle quote di compartecipazione al servizio e delle relative modalità di pagamento.

Art. 8

COMPARTECIPAZIONE E PAGAMENTO

1. Gli utenti ammessi al servizio sono tenuti, conformemente alla normativa vigente in materia, al pagamento di una quota di compartecipazione, sulla base di quanto annualmente stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo. Tale quota di compartecipazione, così come le relative scadenze di pagamento previste, saranno opportunamente pubblicizzate e chiaramente indicate in calce al modulo di richiesta del servizio.

2. La quota versata non è rimborsabile in caso di successivo mancato utilizzo del servizio, fatta salva la documentazione di evidenti cause dovute a forza maggiore.
3. Detta quota dovrà essere versata per intero anche nel caso in cui l'utente, per propria scelta, utilizzi il servizio di trasporto scolastico solo per l'andata o per il ritorno. La riduzione può essere applicata solo in quei casi in cui per motivi tecnico – organizzativi, limiti di tempo e/o posti disponibili il servizio sia fornito solo per l'andata o per il ritorno.
4. A coloro che, in base alle risultanze, non avessero provveduto al pagamento della quota di compartecipazione richiesta nei termini stabiliti, verrà inviata a domicilio una comunicazione scritta con la quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della medesima.
5. Decorso senza esito anche il termine suddetto si procederà al recupero coattivo delle somme dovute secondo l'ordinamento vigente per la riscossione forzata della somme non versate, comprensive di sovrattassa e interessi di mora.
6. Non saranno ammessi al servizio coloro che, relativamente al servizio usufruito nel precedente anno scolastico, alla data del 1° settembre non hanno regolarizzato la eventuale posizione debitoria per quote di compartecipazione non versate.
7. Coloro che intendono ottenere l'esonero o la riduzione dal pagamento del servizio, per motivi collegati a particolari condizioni di disagio economico o sociale, dovranno presentare domanda compilando uno specifico modulo, nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 15 ottobre, sulla base di quanto previsto in materia dal vigente Regolamento comprensoriale sui servizi sociali. Decorso il periodo suddetto potranno presentare domanda di esenzione e/o riduzione, solo coloro che saranno eventualmente ammessi al servizio successivamente al 15 ottobre, fatto salvo l'eventuale caso particolare segnalato dalle assistenti sociali.
8. I richiedenti che, sulla base delle tabelle allegate al Regolamento comprensoriali sui Servizi Sociali, hanno diritto:
 - alla riduzione, saranno tenuti al versamento del 50% della quota di compartecipazione annua stabilita dalla Giunta Comunale, entro i medesimi termini previsti per le tariffe ordinarie,
 - all'esenzione, saranno tenuti al versamento, in un'unica soluzione, di una quota forfetaria annua di € 10,00 a titolo di compartecipazione alle spese organizzative generali.

Art. 9

ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus può essere effettuato in forma diretta o in affidamento a terzi. E' obbligatoriamente garantito solo per i bambini della Scuola dell'Infanzia ex art. 2 D.M. 31.01.1997.
2. Gli accompagnatori dovranno vigilare sui bambini loro affidati, in particolare cureranno le operazioni di salita e discesa, la loro consegna alla scuola di appartenenza e la riconsegna ai genitori o loro delegati.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva annualmente di valutare l'opportunità di estendere il servizio di assistenza sugli scuolabus anche agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado, mediante convenzioni o contratti con le Associazioni del volontariato, Società o Cooperative operanti nel settore e/o impiegando i volontari del servizio civile per gli studenti diversamente abili.

Art. 10

MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Durante la permanenza sugli Scuolabus gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare comportamenti potenzialmente pericolosi per la propria ed altrui incolumità. In caso di reiterato comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, l'Amministrazione Comunale può adottare nei confronti della famiglia forme di richiamo verbale o scritto, fino a giungere alla motivata sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito, purché non venga comunque compromesso il diritto allo studio del minore.
3. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto, previa quantificazione degli stessi, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la patria potestà sull'autore materiale.

Art. 11

PARTICOLARI FORME DI AGEVOLAZIONE E FACILITAZIONE

1. Per eventuali località non raggiunte dal servizio di trasporto scolastico, così come per quei richiedenti che pur avendone diritto non potranno usufruire dello stesso per motivi tecnico – organizzativi, limiti di tempo e/o posti disponibili, il Comune potrà prevedere particolari forme di facilitazioni ed agevolazioni, finalizzate anche ad incentivare, ove possibile, l'utilizzo dei mezzi di linea del trasporto pubblico.

Art. 12

ATTIVITA' SCOLASTICHE, EXTRASCOLASTICHE E CENTRI ESTIVI

1. Salvaguardata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle risorse economiche disponibili, può utilizzare i propri automezzi e personale per effettuare servizi di trasporto a titolo gratuito per escursioni o visite guidate, iniziative di carattere culturale, sportivo e formativo.
2. Le Istituzioni Scolastiche predispongono all'inizio di ogni anno scolastico un piano delle uscite didattiche e lo inviano ai preposti Uffici e Servizi comunali che ne valutano l'attuazione nei limiti sopra indicati. Rispetto alla programmazione delle uscite dovranno essere riconosciute le seguenti priorità:
 - quelle che rientrano o si collegano a progetti predisposti e/o attivati dall'Amministrazione comunale o in collaborazione con essa,
 - alle uscite didattiche sul territorio comunale e Comuni limitrofi.
3. Nel caso in cui l'uscita didattica richieda lo spostamento presso luoghi più distanti, sarà cura dei preposti Uffici e Servizi comunali valutarne la fattibilità, e darne immediata comunicazione all'Istituzione Scolastica richiedente.
4. In caso di uscite impreviste e comunque al di fuori del piano programmato la richiesta dell'Istituto scolastico dovrà essere presentata con almeno 10 gg. di anticipo.
5. L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi ed il personale a disposizione, può prevedere, soprattutto nel periodo estivo, l'organizzazione di un servizio di trasporto, a titolo gratuito o a tariffa ridotta, per iniziative da essa organizzate o promosse e rivolte ai giovani fino ai 14 anni di età, quali centri estivi, laboratori musicali, didattici o altro.

Art. 13

RAPPORTI TRA IL COMUNE, GLI ISTITUTI SCOLASTICI E LE FAMIGLIE

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
3. I competenti Uffici e Servizi comunali sono pertanto tenuti:

- ad attivarsi per la sollecita risoluzione di eventuali problematiche o inconvenienti che si dovessero verificare nell'espletamento del servizio, anche mediante la convocazione di specifici "tavoli" di consultazione e concertazione con le parti interessate,
 - attivare le opportune forme di informazione e comunicazione di tutti gli aspetti tecnico - organizzativi utili ad una corretta e qualificata fruizione del servizio.
4. Le famiglie dei minori ammessi a fruire del servizio di trasporto scolastico si impegnano, per quanto di competenza, a garantire il rispetto dei criteri organizzativi fissati dal Piano annuale dei trasporti scolastici (orari, localizzazione fermata di salita e di discesa, presenza di persona maggiorenne autorizzata al ritiro del minore), oltre che a comunicare tempestivamente, per scritto, eventuali successive variazioni dei dati personali e/o familiari dichiarati al momento dell'iscrizione.

Art. 14

VERIFICHE DI FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale, tramite i preposti Uffici e Servizi, valuta annualmente l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità, in base a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalla restante normativa vigente in materia.
2. Eventuali reclami, segnalazioni e/o suggerimenti sul servizio offerto dovranno essere inoltrati ai Servizi Comunali Istruzione e Manutenzione che, se del caso, adotteranno le eventuali misure correttive o procederanno a fornire le opportune contro deduzioni nel termine massimo di 30 gg. dal loro ricevimento.
3. Le famiglie che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, in accordo e collaborazione con l'Istituzione scolastica di riferimento, possono costituire un "Comitato degli utenti" che collabori con l'Amministrazione Comunale nella fase di valutazione dello stesso, formulando anche proposte o suggerimenti volti al suo miglioramento.

Art. 15

DECORRENZA E NORME FINALI

1. Il presente Regolamento, a mente dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 57, comma 4 del vigente Statuto comunale, entrerà in vigore dalla data di esecutività del relativo atto di approvazione; per la sola parte relativa alle sanzioni previste al comma 6 dell'art. 6, troverà applicazione dal giorno 2 novembre di ciascun anno scolastico ad avvenuta approvazione, da parte della Giunta Comunale, del previsto Piano annuale dei trasporti scolastici.

2. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione dello stesso, rendendolo disponibile anche sul proprio sito internet; dello stesso potrà essere richiesta copia secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
3. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.